



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/32 DEL 9.04.2025

Oggetto: Progetto della minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia, in Comune di Luras (SS). Proponente: Ente acque della Sardegna (ENAS). Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente riferisce che En.A.S. - l'Ente acque della Sardegna (di seguito proponente) ha presentato, in data 11.11.2024 (prot. D.G.A. n. 33195 di pari data), e regolarizzato, in data 5.12.2024 (prot. D.G.A. n. 36294 di pari data), presso il Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento denominato "Progetto della Minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia" in territorio del Comune di Luras (SS), ascrivibile al punto 2 lett. h) "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW", dell'Allegato IV alla parte seconda del vigente D.Lgs. n. 152/2006. L'intervento, il cui importo stimato è pari a euro 5 Mln, finanziato con fondi assegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/27 del 26.9.2019, prevede il revamping dell'impianto idroelettrico localizzato, in dx idraulica, a valle della diga sul fiume Liscia, in località Calamaiu nel comune di Luras (SS). Il progetto consiste nel recupero, strutturale e architettonico, dei locali che ospitano l'esistente centrale idroelettrica (mai entrata in esercizio), al fine di consentire l'installazione di tre nuovi gruppi idroelettrici, in grado di turbinare la massima portata transitabile nel canale, ai piedi dello sbarramento, pari a 7,2 m³/s. La produzione di energia elettrica attesa è di 4.921 MWh /anno.

In relazione alla legge regionale 5.12.2024, n. 20, recante "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi", l'intervento in esame, finalizzato all'autoconsumo, è ammissibile in quanto ricade in un'area idonea (rif. punto 10 dell'Allegato F).



In merito all'iter del procedimento, l'Assessora riferisce che, in seguito alla pubblicazione sul portale SardegnaAmbiente della documentazione allegata all'istanza, comunicata dal Servizio V.I.A. con la nota prot. D.G.A. n. 37073 del 10.12.2024, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori/note:

- nota prot. n. 14142 del 23.12.2024 (prot. D.G.A. n. 38905 di pari data), con la quale la Direzione generale dell'A.D.I.S., comunica che "si rileva che le opere previste, ricadenti parzialmente in aree a pericolosità idraulica moderata Hi1, non ricadono in alveo e non comprendono opere di mitigazione del rischio idrogeologico. In merito all'interferenza con un elemento idrico effimero appartenente al reticolo idrografico di riferimento ai fini PAI, in quanto incluso nella carta dell'Istituto Geografico Militare (I.G.M.), Carta topografica d'Italia serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, si segnala la facoltà del proponente di valutarne la significatività idraulica. Relativamente alla parte frana, dal confronto dell'area di intervento con le aree a pericolosità geomorfologica del P.A.I. vigente, è emerso che le opere ricadono in aree a pericolosità da frana Hg2, disciplinate dall'art. 32 delle Norme di Attuazione del P.A.I. (N.A. del P.A.I.); gli adempimenti di competenza ai sensi della legge regionale n. 33/2014 sono in capo al Comune di Luras";
- nota prot. n. 91360 del 19.12.2024 (prot. D.G.A. n. 38504 di pari data), con la quale il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, comunica che "l'area di intervento non ricade tra i territori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 /1923. Considerata inoltre la tipologia dei lavori in progetto, consistenti nella ristrutturazione della vecchia centrale elettrica e la realizzazione di nuovi locali tecnici nelle sue immediate pertinenze, in aree già trasformate dal punto di vista edilizio, si comunica che, per quanto sopra esposto, l'intervento proposto non intercetta interessi pubblici riferibili a materia di competenza del C.F.V.A.";
- nota prot. n. 377 del 8.1.2025 (prot. D.G.A. n. 244 di pari data), con la quale l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sassari e Gallura, formula un insieme di osservazioni/raccomandazioni, di seguito riassunte:
"5.1 le aree di cantiere e le piste di accesso, soprattutto se ricavate dall'asportazione di essenze arboree e arbustive, dovranno essere caratterizzate dalla minima estensione funzionale all'esecuzione dei lavori e dovranno essere integralmente ripristinate al termine dei medesimi. In linea generale, inoltre, la sosta di veicoli e mezzi d'opera, così come il deposito di materiali ed attrezzature, dovrà avvenire unicamente all'interno delle aree pavimentate che,



vista la presenza nelle immediate vicinanze del corpo idrico, dovranno essere adeguate ed organizzate in maniera tale da scongiurare il rischio di possibili sversamenti o dilavamenti accidentali di materiali inquinanti;

5.2 Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti, principalmente quelli derivanti dalle operazioni di demolizione, si raccomanda di applicare la gerarchia di gestione che prevede come prima opzione il riciclo, seguito dal conferimento dei rifiuti presso centri di recupero o trattamento e solo come ultima opzione si dovrà prendere in considerazione il conferimento in discarica;

5.4 Tutte le misure di attenuazione, mitigazione e compensazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale sono da intendersi condivisibili e, pertanto, dovranno essere puntualmente applicate ed integrate con i presidi richiesti al punto 5.1 del presente documento";

- nota prot. n. 58105 del 24.12.2024 (prot. D.G.A. n. 39154 di pari data), con la quale il Servizio del Genio civile di Sassari comunica che "Dall'esame della documentazione progettuale trasmessa è stato accertato che non vi sono competenze d'istituto in capo a questo Servizio per le quali debbano essere rilasciati pareri o autorizzazioni";
- nota prot. n. 1131 del 10.1.2025 (prot. D.G.A. n. 614 del 13.1.2025), con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est comunica che "tenuto conto delle opere previste dal progetto e dei valori espressi dall'ambito nel quale si colloca l'intervento, non si segnalano particolari criticità, sotto il profilo paesaggistico, ai fini dell'assoggettamento alla procedura di V.I.A. Ciò premesso gli interventi pubblici, ammessi dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b) delle N.T.A. del P.P.R., necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e dato atto che il Comune di Luras non possiede i requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del su citato decreto per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1998 e s.m.i., dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita istanza corredata dal progetto definitivo delle opere e della documentazione necessaria per le valutazioni di compatibilità paesaggistica, di cui al D.P.C.M. 12.12.2005";
- nota prot. n. 2265 del 6.2.2025 (prot. D.G.A. n. 3855 di pari data), trasmessa per conoscenza anche al Servizio V.I.A., con la quale il M.I.T. - Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche, circoscritte le proprie competenze, comunica che "al fine di conseguire il



parere vincolante sul PFTE ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento di cui al D.M. 14 maggio 2024, n. 94, si invita l'Ente in indirizzo a presentare con ogni consentita urgenza la documentazione progettuale dell'intervento in oggetto, seguendo le consuete procedure ufficiali, secondo un livello di approfondimento conforme alle specifiche di cui al comma 2 del già citato articolo. Inoltre, con riferimento all'applicazione delle norme transitorie di cui al Titolo V del citato regolamento, si invita il proponente a trasmettere a questo ufficio una dettagliata rappresentazione degli stati di consistenza delle opere di derivazione sopra indicate, che sia di integrazione e chiarimento agli schemi progettuali esemplificati resi disponibili dal proponente per le finalità connesse alla verifica di assoggettabilità a V.I.A."

L'Assessora, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- considerato che il proponente, nell'istanza di Verifica, ha richiesto "le condizioni ambientali", di cui all'art. 19, comma 7, del vigente D.Lgs. n. 152/2006;
- preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati;
- rilevato che la documentazione agli atti risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente;
- tenuto conto altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte del Comune di Luras, della Provincia di Sassari, e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

anche al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedurali, ha concluso l'istruttoria con la proposta di non sottoporre il progetto all'ulteriore procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali, da recepire in fase di autorizzazione ed esercizio:

1. come specificato dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est con la nota prot. n. 1131 del 10.1.2025, "dovrà essere trasmessa a questo Servizio apposita istanza corredata dal progetto definitivo delle opere e della documentazione necessaria per le valutazioni di compatibilità paesaggistica, di cui al D.P.C.M. 12.12.2005";
2. come richiesto dal M.I.T. - Direzione generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche con la



nota prot. n. 2265 del 6.2.2025 "al fine di conseguire il parere vincolante sul P.F.T.E. ai sensi dell'art. 30 comma 1 del Regolamento di cui al D.M. 14 maggio 2024, n. 94", dovrà essere presentata "la documentazione progettuale dell'intervento in oggetto, seguendo le consuete procedure ufficiali, secondo un livello di approfondimento conforme alle specifiche di cui al comma 2 del già citato articolo. Inoltre, con riferimento all'applicazione delle norme transitorie di cui al Titolo V del citato regolamento, si invita il proponente a trasmettere a questo ufficio una dettagliata rappresentazione degli stati di consistenza delle opere di derivazione sopra indicate, che sia di integrazione e chiarimento agli schemi progettuali esemplificati resi disponibili dal proponente per le finalità connesse alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.";

3. considerato che la Direzione generale dell'A.D.I.S., con la nota prot. n. 14142 del 23.12.2024, tra l'altro, ha comunicato che "le opere ricadono in aree a pericolosità da frana Hg2, disciplinate dall'art. 32 delle Norme di Attuazione del P.A.I.", il proponente, ai sensi della legge regionale n. 33/2014, dovrà interfacciarsi con il Comune di Luras, competente all'approvazione dello Studio di compatibilità geologica-geotecnica;
4. come richiesto dall'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sassari e Gallura con la nota prot. n. 377 del 8.1.2025:

"5.1 le aree di cantiere e le piste di accesso, soprattutto se ricavate dall'asportazione di essenze arboree e arbustive, dovranno essere caratterizzate dalla minima estensione funzionale all'esecuzione dei lavori e dovranno essere integralmente ripristinate al termine dei medesimi. In linea generale, inoltre, la sosta di veicoli e mezzi d'opera, così come il deposito di materiali ed attrezzature, dovrà avvenire unicamente all'interno delle aree pavimentate che, vista la presenza nelle immediate vicinanze del corpo idrico, dovranno essere adeguate ed organizzate in maniera tale da scongiurare il rischio di possibili sversamenti o dilavamenti accidentali di materiali inquinanti;

5.2 Per quanto riguarda la produzione dei rifiuti, principalmente quelli derivanti dalle operazioni di demolizione, si raccomanda di applicare la gerarchia di gestione che prevede come prima opzione il riciclo, seguito dal conferimento dei rifiuti presso centri di recupero o trattamento e solo come ultima opzione si dovrà prendere in considerazione il conferimento in discarica;

5.4 Tutte le misure di attenuazione, mitigazione e compensazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale sono da intendersi condivisibili e, pertanto, dovranno essere



puntualmente applicate ed integrate con i presidi richiesti al punto 5.1 del presente documento";

5. dovrà essere predisposta una relazione attestante, puntualmente e con il supporto di adeguata documentazione progettuale, il recepimento delle prescrizioni di cui alla presente deliberazione, anche al fine di semplificare e accelerare le verifiche di competenza del Servizio V.I.A. e degli Enti di controllo.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta regionale di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. l'intervento denominato "Progetto della Minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia" in territorio del Comune di Luras (SS), presentato dall'Ente acque della Sardegna (ENAS).

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Progetto della Minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia" in territorio del Comune di Luras (SS), proposto dall'Ente acque della Sardegna (ENAS), a condizione che siano recepite, nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Luras, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale, il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari e Gallura;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/32
DEL 9.04.2025

Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare, presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde